

CON L'ARCHIVIAZIONE NON C'È COLPEVOLEZZA

di **Vittorio Manes**

Un provvedimento di archiviazione per prescrizione del reato, che esprima apprezzamenti in ordine alla colpevolezza della persona indagata, viola “in maniera eclatante” il diritto di difesa e il principio della presunzione di innocenza.

Il principio affermato dalla Consulta nella sentenza 41 del 2024 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 12 marzo 2024) è di alto significato morale e sociale, ricco di implicazioni giuridiche e, soprattutto, culturali.

Viene infatti ripristinata la presunzione di innocenza come “regola di trattamento”, come garanzia, cioè, che vieta che un soggetto possa essere “trattato come colpevole”, e gravato di un’ “ombra di colpevolezza”, sino a che la sua responsabilità non sia stata accertata con una sentenza definitiva di condanna.

Ne deriva il ripudio di una prassi tanto diffusa quanto deprecabile, e chiaramente in contrasto con superiori principi costituzionali e convenzionali: quella delle cosiddette “archiviazioni vestite”, che pur ravvisando l'impossibilità di procedere – per essersi il reato estinto per prescrizione, o per altra causa – si diffondono in valutazioni sulla responsabilità e sulla colpevolezza dell'indagato, senza che questi abbia potuto difendersi in contraddittorio, e persino senza che sia venuto a conoscenza del procedimento a suo carico.

Difficile dire quante carriere politiche, quanti destini personali e professionali, siano franati sotto i colpi di simili provvedimenti, che dietro alla conclusione anticipata della sofferenza processuale hanno il retrogusto sulfureo di una condanna sine iudicio, specie nell'immaginario collettivo e nella semplificazione mediatica, che ancora confonde la prescrizione come una scappatoia indebitamente lucrata da un soggetto che, altrimenti, sarebbe stato inesorabilmente condannato, e che ancora identifica la semplice sottoposizione ad indagine con una sorta di presunzione di colpevolezza in capo all'indagato, quasi fosse un “colpevole in attesa di giudizio”.

Pregiudizi talmente radicati che – oltre all'Unione europea – il recente legislatore italiano ha ritenuto doveroso introdurre

una norma, l'articolo 335 bis del Codice di procedura penale, nella quale si ribadisce una conclusione che avrebbe dovuto ritenersi costituzionalmente scontata, e che purtroppo non lo è affatto: ossia che la mera iscrizione nel registro degli indagati «non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito». Effetti che, viceversa, puntualmente si verificano, con ricadute destruenti e irreversibili per chi li subisce; ed effetti che vengono amplificati quando un provvedimento che manda in archivio il procedimento si colora di toni colpevolisti, potendo peraltro essere poi utilizzato – o strumentalizzato – in sede extrapenale (in sede disciplinare, amministrativa, tributaria, sino al procedimento di prevenzione).

Anche, e proprio, sul versante della prescrizione, la decisione promuove un deciso rinnovamento culturale: rimarcando che la persona sottoposta alle indagini «ha il pieno diritto di avvalersi della prescrizione, che è posta a tutela anche del suo soggettivo interesse a essere lasciata in pace dalla pretesa punitiva statale [...] senza che tale legittima scelta di avvalersi della prescrizione comporti, per l'interessato, la perdita del suo diritto fondamentale a non essere pubblicamente additato come colpevole in assenza di un accertamento giudiziale».

Si intende così sgretolare, in altri termini, l'alone greve di opacità in cui viene comunemente avvolto l'“indagato prescritto”: affermando il suo *right to be let alone* rispetto a una pretesa punitiva che lo Stato non è risultato in grado di esercitare, e che non può essere vicariata, surrettiziamente, da un provvedimento di archiviazione d'impronta colpevolista.

Peraltro, non si tratta - questa volta - di *paper rules*, o di declamazioni astratte: l'importanza dei valori in gioco spinge infatti la Corte a evocare, laddove ne ricorrano i presupposti, le responsabilità civili e disciplinari conseguenti alla violazione delle regole da parte del magistrato. Non potrà più dirsi che non esiste una legge per fare rispettare la legge.